

Roma, 19 settembre 2024

Circolare n. 201/2024

Oggetto: Trasporti internazionali – Ricorso italiano alla CGUE contro l’Austria sui divieti di circolazione per i mezzi pesanti – Comunicazione C/2024/5409 su GUCE del 16.9.2024.

Come è noto, lo scorso mese di maggio la Commissione europea ha espresso parere favorevole nei confronti delle argomentazioni italiane relative alla violazione del diritto UE da parte dell’Austria per le misure restrittive della circolazione dei mezzi pesanti sulle Autostrade A/12 (Inntalautobahn) e A/13 (Brennero); nel parere è stata accertata la violazione da parte dell’Austria degli articoli 34 e 35 TFUE (divieto di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni intra-UE).

Sulla Gazzetta ufficiale UE è stata pubblicata la comunicazione ufficiale del ricorso italiano presentato lo scorso luglio alla Corte di Giustizia UE diretto contro quattro misure imposte dal Land del Tirolo: il divieto di transito notturno, il divieto settoriale, il divieto nelle giornate invernali e la limitazione del volume di traffico con il sistema cd *dosaggio*.

Per ciascuna di tali misure è dedicato uno specifico motivo di ricorso con l’obiettivo di dimostrare la violazione del principio comunitario della libera circolazione delle merci e di ripristinare le regole del mercato unico a beneficio delle imprese e dell’economia nazionale.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli sviluppi della causa.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [116/2024](#)
Allegato uno
Gr/gr*



C/2024/5409

16.9.2024

Ricorso proposto il 30 luglio 2024 – Repubblica italiana / Repubblica d'Austria

(Causa C-524/24)

(C/2024/5409)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentata da G. Palmieri, agente, assistita da G. Caselli, S. Fiorentino e G. Galluzzo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Repubblica austriaca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che:
 - la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 34 e 35 TFUE, adottando i paragrafi 3 e 4 dell'ordinanza recante divieto di transito notturno per i veicoli pesanti sull'autostrada A12 della Valle dell'Inn ⁽¹⁾, che vieta la circolazione transfrontaliera di taluni automezzi pesanti in determinate ore della notte su un tratto dell'autostrada A12;
 - la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 34 e 35 TFUE, adottando i paragrafi 3 e 4 dell'ordinanza sul divieto settoriale di circolazione sull'autostrada A12 della Valle dell'Inn ⁽²⁾, che vieta il trasporto di talune merci su un tratto dell'autostrada A12 della Valle dell'Inn, anche in ragione dell'esenzione dal divieto dei veicoli Euro VI immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2018;
 - la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 34 e 35 TFUE, adottando l'ordinanza sul calendario del divieto di circolazione invernale 2023 ⁽³⁾, che vieta sulle autostrade A12 e A13 la circolazione di taluni automezzi pesanti diretti in Italia o in Germania, o in un paese da raggiungere attraverso l'Italia o la Germania, in tutte le giornate di sabato dei mesi invernali dalle ore 7.00 alle ore 15.00;
 - la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 34 TFUE adottando misure che in determinati giorni limitano a un massimo di 300 veicoli l'ora il numero di autocarri che possono immettersi sull'autostrada A12 nei pressi di Kufstein («sistema di dosaggio»);
- 2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autostrade austriache A12 e A13 fanno parte del cosiddetto «Asse del Brennero», una parte del corridoio Scandinavia – Mediterraneo della rete di trasporti transeuropea.

Il ricorso della Repubblica italiana è diretto contro quattro misure introdotte nel Land austriaco del Tirolo, che mirano complessivamente a limitare il traffico dei mezzi pesanti per il trasporto di merci sulle autostrade A12 e A13: un divieto di transito notturno, un divieto di circolazione settoriale, un divieto di circolazione in giorni invernali, nonché la limitazione del volume di traffico mediante un «dosaggio». A ciascuna di queste quattro misure è dedicato uno specifico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata di volta in volta la violazione della libera circolazione delle merci (articoli 34 e 35 TFUE) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol vom 27. Oktober 2010, mit der auf der A12 Inntalautobahn ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird (Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge) [regolamento del Governatore provinciale del Tirolo del 27 ottobre 2010 mediante il quale viene adottato un divieto di transito notturno per i veicoli pesanti sull'Autostrada A12 della Valle dell'Inn (divieto di transito notturno per i mezzi pesanti)] (LGBL n. 64/2010, nel testo modificato di cui al LGBL n. 141/2021).

⁽²⁾ Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol vom 18. Mai 2016, mit der auf einem Abschnitt der A12 Inntalautobahn der Transport bestimmter Güter im Fernverkehr verboten wird (Sektorales Fahrverbot) [regolamento del Governatore provinciale del Tirolo del 18 maggio 2016 mediante il quale viene adottato un divieto di trasporto di determinati beni su mezzi pesanti su un tratto dell'Autostrada A12 della Valle dell'Inn (divieto settoriale di circolazione)] (LGBL n. 44/2016, nel testo modificato di cui al LGBL n. 48/2023).

⁽³⁾ Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, mit der für die A12 Inntalautobahn und die A13 Brennerautobahn an bestimmten Samstagen im Winter 2023 ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge verfügt wird (Winterfahrverbotskalender 2023) [regolamento del Ministro federale per la tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, che dispone un divieto di circolazione dei mezzi pesanti in determinati giorni di sabato dei mesi invernali del 2023 sulle autostrade A12 della Valle dell'Inn e A13 del Brennero (calendario dei divieti di circolazione invernale)], BGBl. II Nr. 3/2023].

⁽⁴⁾ Il quarto motivo di ricorso è fondato unicamente sull'articolo 34 TFUE.

Il ricorso mira nel complesso a dimostrare che la Repubblica d'Austria, malgrado due condanne pronunciate dalla Corte di giustizia delle cause C-320/03 e C-28/09 ⁽³⁾, ha mantenuto in vigore delle misure che determinano illegittime restrizioni della libera circolazione delle merci, nonché ne ha introdotte delle altre che a loro volta costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e contribuiscono ad un aggravamento della violazione complessivamente causata in danno della libertà fondamentale interessata.

⁽³⁾ Sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Austria, C-320/03, EU:C:2005:684, e del 21 dicembre 2011, Commissione/Austria, C-28/09, EU:C:2011:854.